



COMUNE DI CASTELLO TESINO

Provincia di Trento

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Castello Tesino, 29.08.2025

Ord.n. 60/2025

ORDINANZA RELATIVA AGLI OBBLIGHI E DIVIETI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAI PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI.

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi, nelle aiuole dei giardini pubblici, nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte della popolazione, quali i bambini;

preso atto altresì delle segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche;

ritenuto di intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all'igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica;

preso atto, inoltre, delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;

considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti e che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione.

Tutto ciò premesso.

Visti

- il T.U.LL.SS. 27/07/1934
- la Legge 833/78
- la Legge 689/81
- visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 50 del TUEL;
- il Regolamento del Decoro Urbano, con particolare riferimento all'art. 10, approvato con deliberazione consigliere nr. 31 dd. 27.12.2018;

- il Regolamento concernente la detenzione di cani nel Comune di Castello Tesino, approvato con deliberazione consiliare nr. 40 dd. 19.11.2007;
- il parere del Comune di Borgo Valsugana – Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino;
- la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
- l’ordinanza sindacale nr. 49/2021 ad oggetto “Ordinanza Sindacale inerente obblighi e divieti per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché igiene del suolo pubblico o aperto al pubblico”

ORDINA

- la revoca dell’ordinanza sindacale nr. 49/2021;
- ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia dell’igiene pubblica, della sicurezza e a tutela del decoro:

Obblighi

1. è fatto obbligo ai proprietari dei cani di essere muniti di apposita attrezzatura o di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
2. è fatto obbligo asportare completamente le deiezioni dei cani con immediato deposito negli idonei contenitori destinati anche alla raccolta di questo tipo di rifiuti (cestini porta rifiuti);
3. è fatto obbligo di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detersivi e di riversare una congrua quantità d’acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
4. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine;
5. è fatto obbligo adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.

Chiunque violi le disposizioni dei punti 1, 2, 3, 4, 5, è soggetto a sanzione amministrativa prevista dall’art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267.

Disposizioni finali:

- Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento.
- I cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, non hanno l’obbligo del guinzaglio e della museruola.
- Il presente provvedimento revoca tutti gli atti in contrasto con la presente ordinanza.
- La polizia locale e le forze dell’ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
- Resta in vigore quanto ulteriormente previsto dal Regolamento del Decoro Urbano e da quanto stabilito dal Regolamento concernente la detenzione di cani nel Comune di Castello Tesino

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.

Il Sindaco
Lucio Muraro

